



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI
CAMPI BISENZIO**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 263 del 23.12.2024



Sommario

Titolo I Principi generali	1
Art. 1 Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 Definizioni	1
Titolo II Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Elezione e funzionamento.....	2
Parte I - Istituzione e compiti del CCRR	2
Art. 3 Istituzione e compiti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.....	2
Art. 4 Composizione.....	2
Art. 5 Durata.....	2
Art. 6 Diritti e doveri del CCRR	3
Parte II - Elezione del CCRR.....	3
Art. 7 Aveni diritto	3
Art. 8 Modalità di elezione.....	3
Art. 9 Comunicazione dei risultati elettorali	3
Art. 10 Dimissioni e decadenza.....	4
Parte III Il Presidente o la Presidente del CCRR	4
Art. 11 Compiti.....	4
Art. 12 Elezione.....	4
Parte IV Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	4
Art. 13 Funzionamento.....	4
Art. 14 Comunicazioni	4
Art. 15 Ruolo del facilitatore.....	5
Titolo III Rapporti con il Comune e le istituzioni scolastiche	6
Art. 16 Diritti e doveri del Comune verso il CCRR.....	6
Art. 17 Rapporti tra Comune e CCRR	6
Art. 18 Rapporti con le scuole.....	6
Titolo IV Disposizioni transitorie e finali	7
Art. 19 Entrata in vigore, norme transitorie	7



Titolo I Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (di seguito CCRR), quale organismo di effettiva partecipazione dei più piccoli alla vita cittadina, in accordo con le istituzioni scolastiche, promuovendo il principio sancito dagli articoli 12-15 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989.
2. Il presente regolamento promuove il principio di parità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione Italiana.
3. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è uno strumento che:
 - consente ai ragazzi ed alle ragazze di esprimere il proprio punto di vista su argomenti che riguardano concretamente la vita della città e di apprendere i principi e i meccanismi della democrazia attraverso la sperimentazione diretta delle sue procedure;
 - valorizza la progettualità dei ragazzi e delle ragazze e il loro punto di vista sulla qualità della vita, l'assetto del territorio e della città;
 - favorisce la convivenza delle differenze, lo scambio e il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l'importanza del bene comune e la salvaguardia del patrimonio collettivo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "**Comune**", il Comune di Campi Bisenzio;
 - per "**Sindaco**", "**Giunta**" e "**Assessore/i**", il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, la Giunta Comunale e gli Assessori comunali;
 - per "**Presidente del Consiglio**", il Presidente del Consiglio Comunale;
 - per "**CCRR**", il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.



Titolo II Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Elezione e funzionamento

Parte I - Istituzione e compiti del CCRR

Art. 3 Istituzione e compiti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze è istituito dal Comune d'intesa ed in collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Il Consiglio è un organo democratico, permanente e collegiale che rappresenta i ragazzi e le ragazze di Campi Bisenzio.

2. Il CCRR:

- a) promuove la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita politica e amministrativa locale;
- b) elabora progetti, presenta proposte o sviluppa idee riguardanti la città in ogni suo aspetto;
- c) formula giudizi o pareri su questioni di proprio interesse;
- d) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi e ragazze presenti nel territorio.

3. Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze ha funzioni informative, propositive e consultive da esplicitare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su argomenti che riguardano precipuamente:

- Scuola e cultura delle differenze e del rispetto reciproco
- Sport e tempo libero
- Cultura, Feste e iniziative
- Trasporti
- Tutela dei parchi e della città
- Tutela dell'ambiente
- tutela dei beni comuni
- Tutela della pace e della legalità

e comunque ogni altro tema che ritenga opportuno affrontare.

Art. 4 Composizione

1. Il CCRR si compone di rappresentanti delle classi della scuola secondaria di primo grado aderenti all'iniziativa. Dovendo sempre essere rispettata la parità di genere, in caso di mancanza di candidature sufficienti per una componente di genere del 50% viene ridotto o aumentato il numero del CCRR, che deve essere sempre pari, non inferiore a 4 rappresentanti.

Art. 5 Durata

1. Il mandato del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è di durata annuale e corrisponde alla durata dell'anno scolastico. Il CCRR resta in carica fino alle elezioni successive e comunque non oltre il 30 novembre dell'a.s. successivo con i Consiglieri e le Consigliere ancora frequentanti la scuola secondaria di primo grado ove sono stati eletti.



Art. 6 Diritti e doveri del CCRR

1. Il Consigliere e la Consigliera, nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, hanno diritto di esprimere libera opinione all'interno del CCRR e di fronte agli organi della Pubblica Amministrazione. Hanno il diritto di formulare proposte per il territorio, e di essere ascoltato. Hanno diritto di non essere in nessun modo lesa o umiliata da alcuno nel libero esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Consigliere e la Consigliera del CCRR hanno il dovere di rispettare ogni cittadino e cittadina, le istituzioni e gli organismi con i quali entra in rapporto, e di attenersi alle disposizioni che la Pubblica Amministrazione emana. Hanno il dovere di tenere informati i suoi coetanei e le sue coetanee, e in particolare i suoi compagni e le compagne di classe, dei lavori che svolgono in quanto Consiglieri e di confrontarsi con loro. Il Consigliere e la Consigliera del CCRR sono portavoce delle istanze della classe che rappresentano e che li ha eletti.

Parte II - Elezione del CCRR

Art. 7 Aventi diritto

1. Hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo tutti i componenti delle classi della scuola secondaria di primo grado aderenti. Si prevede l'autocandidatura.

2. Le adesioni delle classi interessate sono raccolte dal servizio comunale competente in materia di educazione e istruzione entro il 31 ottobre.

3. Le candidature, che contengono motivazioni e proposte, devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'elezione del CCRR, alla scuola di appartenenza.

4. Il CCRR viene eletto annualmente e le elezioni debbono avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni consigliere e consigliera dei Ragazzi e delle Ragazze può ricandidarsi per l'annualità successiva.

Art. 8 Modalità di elezione

1. Ogni classe aderente all'iniziativa costituisce collegio elettorale. Ogni collegio elegge 2 rappresentanti, uno per entrambi i generi. L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale.

2. Sono eletti i candidati e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente maschile e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente femminile. Si esprimono due preferenze 1 per un candidato e 1 per una candidata. Se la scheda riporta due preferenze per lo stesso genere viene annullata.

3. In caso due candidati/e per genere ottengano pari voti, si ripete la votazione per tali candidati/e. In tal caso sulla scheda verrà espressa una sola preferenza. In caso di ulteriore parità, viene eletto il/la più giovane.

Art. 9 Comunicazione dei risultati elettorali

1. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore competente in materia di Pubblica Istruzione e Politiche giovanili e ai Dirigenti scolastici.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dall'avvenuta elezione.



Art. 10 Dimissioni e decadenza

1. I Consiglieri e le Consigliere che si dimettono e/o decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella loro lista nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

Parte III Il Presidente o la Presidente del CCRR

Art. 11 Compiti

1. Il CCRR è rappresentato da un Presidente o da una Presidente che agisce in qualità di portavoce dei ragazzi e delle ragazze, provvedendo alla sua convocazione.

Art. 12 Elezione

1. Il Presidente o la Presidente è eletto/a dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, durante il primo consiglio di insediamento, tra i consiglieri e le consigliere.

2. L'elezione del Presidente o della Presidente dei Ragazzi e delle Ragazze si svolge con voto segreto a preferenza unica ed è eletto/a a maggioranza assoluta dei voti. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati/e più votati. Viene eletto il consigliere o la consigliera che riceve il maggior numero di voti.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 viene eletto un vice Presidente o una vice Presidente, che assolve i compiti del Presidente in sua assenza o su delega.

4. Ogni anno deve essere garantita la turnazione di scuola nell'elezione del Presidente o della Presidente.

5. Le dimissioni anticipate del Presidente o della Presidente non comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, il quale procederà a nuova elezione secondo le modalità sopra descritte.

Parte IV Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Art. 13 Funzionamento

1. Il CCRR si riunisce in seduta pubblica di norma al di fuori dell'orario scolastico e di norma almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico.

2. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espressa in modo palese.

3. Le sedute del CCRR si tengono di norma, alla presenza di uno o più facilitatori, in una sede individuata dal Comune, anche in modalità da remoto.

4. Gli argomenti trattati e le decisioni assunte devono essere comunicate al Comune attraverso il resoconto del Presidente e della Presidente con mail formale o brevi manu.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, il CCRR può disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

Art. 14 Comunicazioni

1. Fondamentale per l'esperienza del CCRR è la comunicazione del lavoro svolto. Le modalità comunicative che vengono individuate, e i relativi strumenti, sono:



- con le scuole: i verbali e le attività del CCRR sono trasmessi alle scuole per la diffusione fra i ragazzi, utilizzando i canali di comunicazione telematici ritenuti più opportuni.
- con il Consiglio Comunale: almeno una volta l'anno il CCRR presenta il lavoro svolto in seduta pubblica dando adeguata informazione;
- con la cittadinanza: sarà cura del CCRR, in collaborazione con gli uffici del Comune, pubblicizzare il proprio lavoro. A tal fine può essere creato uno specifico spazio all'interno del sito istituzionale dell'ente.

Art. 15 Ruolo del facilitatore

1. Il facilitatore, nella figura dell'Assessore competente in materia di Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, è la persona che, in rappresentanza del Comune, accompagna il CCRR nell'espletamento delle proprie attività.
2. Possono essere individuati ulteriori facilitatori tra gli insegnanti delle scuole aderenti.



Titolo III Rapporti con il Comune e le istituzioni scolastiche

Art. 16 Diritti e doveri del Comune verso il CCRR

1. Il Comune si impegna ad ascoltare le proposte del CCRR, al fine di valutare l'attuazione dei progetti formulati e condivisi.
2. Il Comune assume l'obbligo di rispondere a quanto espresso o richiesto motivando le proprie decisioni. Tale risposta deve essere fornita durante una seduta di Consiglio Comunale aperto, in presenza del CCRR, oppure attraverso lettera trasmessa al Presidente e alla Presidente dei Ragazzi e delle Ragazze, che hanno obbligo di riferire al CCRR.
3. La Giunta del Comune di Campi Bisenzio può consultare il CCRR su tutti gli argomenti che riguardino la quotidianità dei giovani e delle giovani di Campi Bisenzio.

Art. 17 Rapporti tra Comune e CCRR

1. Il CCRR è convocato almeno una volta l'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Comune, dopo aver ascoltato il Presidente o la Presidente del CCRR.
2. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo che tutti i ragazzi delle scuole, e in particolare i Consiglieri e le Consigliere dei Ragazzi e delle Ragazze, ne siano a conoscenza.
3. Il CCRR può richiedere alla Presidenza del Consiglio Comunale ulteriori incontri alla presenza del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente o la Presidente del CCRR affiancheranno, per una giornata, il Sindaco e la Giunta Comunale.
5. Il CCRR ha la facoltà di invitare l'Assessore competente per le materie in discussione.

Art. 18 Rapporti con le scuole

1. Le Istituzioni scolastiche / Scuole paritarie sono invitate ad assumere la partecipazione dei Ragazzi e delle Ragazze al Consiglio, come punto qualificante del loro Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) in quanto esperienza di educazione alla democrazia. In particolare si invitano le Istituzioni scolastiche a:
 - promuovere e rendere pubblico l'esistenza del CCRR;
 - condividere l'esperienza del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze permettendo ai ragazzi e ragazze che ne fanno parte di potersi confrontare con i compagni e le compagne di classe e di scuola prima e dopo ogni seduta;
 - individuare, in ogni scuola che partecipa alla organizzazione del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, un/una insegnante che svolga il ruolo di "referente" per l'attività. Ogni referente è chiamato a collaborare con l'Assessore alla pubblica istruzione e/o alle politiche giovanili e con il Comune affinché l'esperienza del CCRR possa essere un'occasione di crescita e conoscenza per i partecipanti, per le famiglie e per le istituzioni.



Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Entrata in vigore, norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.
2. In sede di prima istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, per l'anno scolastico 2024-2025, si deroga ai termini previsti dall'art. 7 del presente regolamento.